



DOMIZIANO PIERANTONI

Minori su Internet: profili di responsabilità

Premessi alcuni cenni sul principio del *best interest of the child*, il saggio intende soffermarsi sul tema riguardante l'utilizzo di Internet da parte dei minori. In particolare, messa in luce l'esigenza di bilanciare adeguatamente, da un lato, i diritti di informazione e comunicazione, e, dall'altro lato, il diritto ad essere protetti dai rischi che ne minacciano uno sviluppo sano, ci si soffermerà sui profili di responsabilità che possono riguardare l'attività digitale dei più giovani. Da ultimo, si vuole sottolineare l'importanza di un'adeguata azione preventiva volta a incrementare nei genitori, cui è affidato il delicato compito di accompagnare i figli nell'utilizzo della rete, quelle specifiche competenze tecniche necessarie per assolvere al meglio ai loro doveri di educazione e vigilanza. Appare fondamentale, a tal fine, offrire un'opportuna "educazione civica al digitale" che, tra le altre cose, renda edotti gli utenti del web, secondo codici semiotici e modelli comunicativi adeguati alle differenti fasce di età, circa i profili di responsabilità cui possono andare incontro a fronte di un utilizzo "sconsiderato" dello stesso.

The best interest of the child – Minori su Internet – Responsabilità – Educazione civica al digitale

Children on the Internet: profiles of responsibility

Following an examination of the principle of the best interest of the child, this essay addresses the issue of Internet usage among minors. It particularly emphasizes the necessity of appropriately balancing, on one hand, the rights to information and communication, and on the other, the right to protection from risks that may jeopardize healthy development. The analysis will explore the aspects of responsibility associated with the digital activities of young individuals. Furthermore, the paper underscores the importance of implementing effective preventive measures aimed at equipping parents – who bear the crucial responsibility of guiding their children in Internet use – with the specific technical competencies required to fulfill their educational and supervisory duties. In this context, it is essential to provide an appropriate "digital civic education" that, among other objectives, informs web users – through semiotic codes and communication models tailored to various age groups – about the responsibilities they may encounter as a result of "reckless" Internet usage.

The best interest of the child – Children on the Internet – Responsibility – Digital civic education

L'Autore è dottorando di ricerca in Discipline giuridiche presso l'Università degli Studi Roma Tre

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Minori e Internet* a cura di Carlo Colapietro e Antonio Iannuzzi

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *The best interest of the child* quale principio-cardine della tutela dei minori. – 3. Minori su Internet. – 4. Profili di responsabilità. – 5. La disciplina sul cyberbullismo. – 6. L'importanza di impartire un'adeguata educazione civica al digitale.

1. Introduzione

È molto dibattuto il tema riguardante l'utilizzo di Internet da parte dei minori. Come noto, si tratta di uno "spazio digitale" pensato e creato più a misura di adulto che di bambino, che, proprio in quanto tale, può risultare pregiudizievole per lo sviluppo sano del fanciullo.

Se è vero che il Web risulta senz'altro uno strumento particolarmente utile – al giorno d'oggi forse addirittura indispensabile – al fine di esercitare efficacemente il proprio diritto ad essere informati, informare e, più in generale, a comunicare ed esprimersi, è altrettanto vero che lo stesso può, soprattutto laddove a navigarvi sia un soggetto che non ha ancora sviluppato una piena maturità psichica, risultare assolutamente insidioso. Vicende giudiziarie e tristi accadimenti di cronaca ci forniscono, ahimè, uno spaccato piuttosto chiaro delle potenzialità (anche) negative insite nell'ampia diffusione degli strumenti digitali.

Alla base delle preoccupazioni destinate dall'utilizzo di Internet da parte dei minori, v'è senza dubbio un'idea di profondo rispetto dell'infanzia, da intendersi non solo quale momento fondamentale di sviluppo dell'essere umano, bensì come realtà

già presente e meritevole di approfondita considerazione e tutela da parte degli "adulti".

Trasposte sul piano giuridico, tali considerazioni sollecitano una ricostruzione del modo in cui il diritto si incarica di rispondere all'esigenza di apprestare appropriate garanzie per la salvaguardia del minore in contesti evidentemente delicati come quello della rete.

Emerge, peraltro, la necessità di fornire un'adeguata "educazione civica al digitale" attraverso la quale, rivolgendosi ai genitori oltre che ai minori stessi, sia data la possibilità di istruire gli utenti del Web ad una corretta navigazione, consentendo di sviluppare una piena consapevolezza circa i profili di responsabilità che un uso sconsiderato dello stesso può far maturare.

Ciò, risulta ancor più urgente se si considera che al giorno d'oggi l'ambiente digitale sta diventando sempre più rilevante per molteplici aspetti della vita del minore: basti pensare ad alcuni dei tratti connotanti la recente esperienza pandemica causata dalla diffusione del c.d. Covid-19, durante la quale i servizi di comunità – inclusi l'istruzione, i servizi governativi e il commercio – hanno fatto ampio affidamento sulle tecnologie digitali¹.

1. L'importante incremento dell'impiego di Internet da parte dei minori verificatosi durante il periodo pandemico causato dal diffondersi del Covid-19 e dalle restrizioni necessarie al suo contenimento imposte dagli Stati ha suscitato attenzione sia nelle istituzioni europee (si vedano, ad esempio, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'Ue per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori* COM (2020) 607, adottata il 24 luglio 2020; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'Ue sui diritti dei minori (2021-2024)* COM(2021) 142, adottata il 24 marzo 2021); sia nel Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che, durante la sua 86ª Sessione (18 gennaio – 5 febbraio 2021) ha adottato il Commento generale n. 25 "Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale". Il Comitato, composto da diciotto esperti indipendenti, pubblica

Le innovazioni tecnologiche, dunque, di fatto finiscono per condizionare la vita dei minorenni e i loro diritti in modo ampio e interdipendente, anche laddove essi non abbiano accesso a Internet. L'inclusione digitale e, in seconda battuta, un accesso consapevole alla rete – oltre a combattere le disuguaglianze già esistenti e ad evitare che ne possano nascere di nuove – possono aiutarli a esercitare l'intera gamma dei propri diritti civili, politici, culturali, economici e sociali senza incorrere nei rischi che il mondo virtuale riserva.

2. The best interest of the child quale principio-cardine della tutela dei minori

Introdotte le tematiche che questo scritto intende affrontare, ci si soffermerà sul c.d. *best interest of the child*², che – assunto a principio fondamentale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU³ – di fatto svolge il ruolo di colonna portante sulla quale poggia la regolazione di tutte le fattispecie legate all'infanzia⁴.

A partire dall'art. 3, co. 1, della Convenzione – in forza del quale «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,

l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente» – si è diffusa quell'impostazione che, rompendo con il passato, guarda al minore non più come oggetto di diritti e di pretese altrui, bensì quale soggetto titolare di diritti propri, tutelati e protetti dall'ordinamento⁵.

Impostazione, questa, che è penetrata negli ordinamenti sovranazionale e nazionali grazie al larghissimo consenso di cui ha goduto la Convenzione, nonché all'interpretazione ad essa «orientata» che è stata data ai riferimenti ai diritti dei minori contenuti nelle Carte costituzionali.

Quanto a ciò che ci interessa più da vicino, è dato riscontrare come il diritto eurounitario non sia risultato impermeabile alla diffusione del principio *de quo*: esso, infatti, oltre a trovare esplicita collocazione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il cui art. 24, co. 2, stabilisce che «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente» – è entrato a far parte dello strumentario ermeneutico a disposizione della Corte di Giustizia europea, dalla cui giurisprudenza emerge chiaramente la consapevolezza del ruolo dirimente svolto dal diritto

regolarmente la propria interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parte nel compimento degli obblighi che derivano loro dall'aver ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il documento in questione, in particolar modo, è stato redatto all'esito di una consultazione svolta con la partecipazione di oltre 700 tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 22 anni, provenienti da 27 Stati parte, cui è stato chiesto quale impatto abbia avuto la tecnologia digitale sui loro diritti e quali debbano essere, a loro avviso, le azioni da intraprendere per proteggerli.

2. Per un'ampia panoramica sul superiore interesse del minore, cfr. BIANCA 2021.
3. La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione ha avuto un larghissimo seguito nell'ambito della comunità internazionale, tanto da aver ricevuto più di 190 ratifiche. È stata poi integrata con tre Protocolli opzionali tutti eseguiti e in vigore per l'Italia: il primo riguardante la vendita delle persone di minore età, la prostituzione infantile e la pornografia rappresentante i minori (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* – OPSC); il secondo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (*Optional Protocol on Children in Armed Conflict* – OPAC); il terzo sulle procedure di reclamo (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure*). In generale, sulla Convenzione si veda, tra gli altri, AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2019.
4. Adottando una prospettiva diacronica, la Convenzione di New York del 1989 sembra aver segnato un momento di svolta fondamentale anche per quel che riguarda la declinazione domestica dei diritti relativi ai minori. Sul punto v. PITTO 2023, p. 42 ss.
5. *Ivi*, p. 37; FERRANDO 1998.

internazionale in materia. Nell'ottica del giudice lussemburghese, che in più occasioni ha fatto riferimento al principio del *the best interest of the child* quale fondamentale canone interpretativo per quel che concerne le fattispecie relative ai minori, la Convenzione di New York del 1989 rappresenta il punto di riferimento nella valutazione della conformità del diritto dell'Unione con gli standard internazionali in tema di diritti dei minori⁶.

Un ruolo di precipua importanza in questo processo è stato senz'altro svolto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale – accogliendo nel proprio ragionamento le norme della Convenzione di New York del 1989 e muovendo i passi dai riferimenti (impliciti) presenti nel testo di cui è custode⁷ – è arrivata anch'essa ad attribuire al principio in questione un'importanza cruciale ogniquale si tratti di operare un bilanciamento concreto tra l'interesse del minore e quelli dei genitori e/o degli altri parenti del fanciullo⁸.

Volgendo lo sguardo al nostro contesto domestico, è dato riscontrare come il disegno costituzionale in materia di minori, lungi dall'esaurirsi nelle previsioni di cui agli art. 30 e 31 Cost., si completa alla luce dei principi ispiratori dell'intera Carta, quali, in particolare, il principio personalista di cui all'art. 2 – in forza del quale è dato porre la persona al centro non solo dell'ordinamento generale, ma dello stesso ordinamento familiare – e il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3⁹.

Più nel dettaglio, una lettura sistematica della nostra Carta fondamentale consente di rilevare come nella prospettiva del modello di società e di famiglia prefigurato dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., le norme costituzionali che interessano la posizione istituzionale del minore contenute negli artt. 30 e 31 Cost., oltre a respingere gli antiquati (ma fino ad allora tradizionali) modelli di autoritarismo educativo, integrano un autentico statuto dei diritti dell'infanzia e della gioventù. Esse impegnano

6. Cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 27 giugno 2006, causa C-540/03. In dottrina, (MAGLI-SPADARO 2020, p. 9 ss.) è stato rilevato come la Corte di Giustizia si sia mostrata forse più timida nell'interpretazione del principio limitandolo ai più stretti margini stabiliti dall'art. 24 della Carta di Nizza. Ciò, a fronte della diversa tendenza della Corte EDU, secondo cui l'interesse del minore deve assumere valore fondamentale in tutte le decisioni relative a minori. Sul punto, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, 6 luglio 2010.

7. In effetti, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non presenta, almeno formalmente, l'aspetto di un trattato *child-friendly*: le sue potenzialità per la tutela dei diritti dei minori non sono, pertanto, a prima vista evidenti. Essa menziona espressamente i minori unicamente nei suoi articoli 5 e 6, oltreché nell'art. 2 del I Protocollo addizionale, e non contiene nessuno specifico riferimento al principio del superiore interesse del minore, le cui origini, d'altronde, sono cronologicamente successive. Nello specifico, l'art. 5 della CEDU sancisce un'eccezione al diritto alla libertà personale dei minori, prevedendo i casi in cui essi possono essere legittimamente privati della loro libertà. L'art. 6, dedicato al diritto ad un equo processo, stabilisce che l'accesso all'aula d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico, durante tutto o parte del procedimento, quando lo esigono gli interessi del minore. L'art. 2 del I Protocollo addizionale stabilisce che il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno e contempla l'obbligo per lo Stato di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'insegnamento dei figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, però, fa frequente riferimento a trattati che interessano, a vario titolo, le persone di minore età, ed è soprattutto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che guarda quando è chiamata ad applicare le disposizioni della CEDU in contesti in cui vengono in gioco diritti di persone di minore età. La Convenzione di New York, del resto, è stata ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo – ivi inclusi tutti gli Stati parte della CEDU – e alcune delle regole in essa contenute sono ormai ritenute corrispondenti al diritto internazionale consuetudinario. Tra questi, il principio del superiore interesse del minore, cui la giurisprudenza della Corte europea assegna un ruolo centrale. I casi in cui esso viene perlopiù in rilievo riguardano ricorsi relativi alla lamentata violazione dell'art. 8 della CEDU, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare.

8. Così a partire dalla sentenza 7 agosto 1996, *Johansen*. Cfr. in seguito, fra le altre sentenze, 9 giugno 1998, *Bronda*; 13 luglio 2000, *Elsholz*; 13 luglio 2000, *Scozzari e Giunta*; 11 ottobre 2001 *Hoffmann*; 11 ottobre 2001, *Sahin*; 11 ottobre 2001, *Sommerfeld*; 16 luglio 2002, P., C., e S.; 5 dicembre 2002, *Hoppe*.

9. Cfr. LAMARQUE 2006, p. 629.

a considerare le singole disposizioni in tema non quali forme episodiche di tutela di soggetti istituzionalmente deboli, ma come elementi costitutivi di una strategia di intervento legislativo dove il concetto del *favor minoris* assume la portata di vera e propria promozione dei diritti del minore individuato nella sua condizione di cittadino *in fieri*¹⁰.

Quanto alla formazione dei minori – che, come vedremo, oggi deve necessariamente riguardare anche il mondo del digitale – la Costituzione, lungi dal separare i problemi legati alla condizione minorile dai temi generali della trasformazione della società, delinea un complessivo diritto all'educazione che non investe solo lo *status* familiare dei singoli, ma riguarda più in generale la loro posizione nell'universo sociale.

Risulta significativo, peraltro, il fatto che i Padri costituenti abbiano scelto di investire lo Stato del ruolo di garante dell'effettività dei diritti del fanciullo. Aspetto, questo, che emerge chiaramente dall'art. 30, co. 2, Cost., in forza del quale il legislatore è incaricato di provvedere a che siano assolti i compiti dei genitori laddove questi risultino impossibilitati a svolgere il loro primario diritto-dovere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli¹¹.

In questa prospettiva di integrazione tra l'aspetto privato e la dimensione pubblica dei problemi della condizione minorile, il diritto all'educazione concreta aspettative costituzionalmente protette, impegnando la Repubblica agli adempimenti richiesti per assicurare al minore tutti gli strumenti

necessari per partecipare pienamente, consapevolmente e, soprattutto, senza rischi all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il sistema si è poi ulteriormente evoluto grazie al ruolo determinante della Corte costituzionale¹², la quale, sulla base delle disposizioni contenute nella nostra Legge fondamentale, ha progressivamente affermato la presenza nell'ordinamento costituzionale di un *favor minoris* su cui il legislatore è chiamato a fondare l'intero sistema delle relazioni familiari¹³, improntando la relativa disciplina verso l'individuazione di una tutela "specializzata" per il fanciullo¹⁴.

In altri termini, il Giudice delle leggi ha evidenziato la necessità costituzionale che il legislatore e l'interprete, ciascuno nel proprio ambito, operino un bilanciamento tale per cui in ogni rapporto giuridico sostanziale o processuale nel quale risulti coinvolto un minore, il suo interesse concreto prevalga sempre su quello di ogni altro soggetto¹⁵. Il tutto, peraltro, guardando al figlio come ad una persona titolare di diritti propri e ai genitori come responsabili di una vera e propria funzione di matrice costituzionale finalizzata alla formazione personale del primo.

A ben vedere, il principio in questione finisce per assumere un "duplice volto", costituendo ad un tempo un obiettivo – che impone agli Stati di tenere in considerazioni gli interessi plurimi del minore in ogni processo decisionale che lo riguardi, pubblico o privato che sia – e uno strumento interpretativo alla luce del quale leggere le concrete

10. Cfr. BESSONE 1976, p. 86 ss.

11. Art. 30 Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

12. Cfr., da ultimo, Corte cost. sent. 23 aprile 2024, n. 71, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis c.p. sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Cuneo, ribadisce come la responsabilità genitoriale vada esercitata nell'interesse dei minori.

13. Cfr. in particolare Corte cost. sent. 10 febbraio 1981, n. 11. La Corte in tale sentenza analizza il riferimento all'interesse del minore di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, affermando che tale complesso normativo considera la tutela dell'interesse del minore infraotenne in stato di abbandono in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli dei genitori naturali. La stessa Consulta nella decisione ammette l'esistenza in tale disciplina di «tratti decisamente innovatori».

14. Cfr. FERRANDO 1998, p. 168.

15. Cfr. LAMARQUE 2006, p. 630.

fattispecie e bilanciare il ruolo degli adulti rispetto ai minori d'età¹⁶.

La clausola generale del *the best interest of the child*, in altri termini, costituisce lo strumento per dare attuazione, nella varietà delle situazioni concrete, ai preminenti diritti del minore, orientando alla sua realizzazione le decisioni che lo riguardano.

In tal maniera, emerge un *best interest* dai connotati particolarmente flessibili e dinamici, che richiede una valutazione misurata al contesto specifico, essendo in grado sia di adeguarsi alla dimensione individuale, tenendo conto delle specifiche condizioni in cui versa il minore, soprattutto laddove ricorrano situazioni di particolare fragilità; sia di tenere il passo con e, anzi, stimolare l'evoluzione del sistema, nel senso di un progressivo sviluppo delle risposte fornite alle esigenze cui, nell'ambito di una società sempre più complessa e articolata, i minori vanno incontro¹⁷.

3. Minori su Internet

È notorio il fatto che l'utilizzo di Internet – soprattutto laddove declinato nell'utilizzo dei cc.dd. *social media networks* – sia ormai diffusissimo non solo tra i giovani, bensì anche tra i giovanissimi.

Nonostante il c.d. “nuovo” Codice della privacy¹⁸ all'art. 2-*quinquies*, rubricato «Consenso del minore in relazione ai servizi della società

dell'informazione», stabilisca che solo a partire dai quattordici anni il minore può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione di turno, sempre più spesso sui social è dato rinvenire la presenza di account di minori di quattordici anni, i quali non solo partecipano attivamente alla vita digitale delle piattaforme, ma spesso e volentieri attraverso le stesse svolgono attività remunerativa. Si pensi, a tal proposito, al fenomeno dei cc.dd. *baby influencers*, che prestando la loro immagine, sponsorizzano attraverso i propri canali social servizi e prodotti di qualunque genere.

Ora, è chiaro che l'utilizzo di Internet e dei social da parte dei minori risponde anche all'esigenza di esercitare adeguatamente, ovvero sia al passo con la spiccata “digitalizzazione” della realtà che contraddistingue l'epoca attuale, il diritto all'informazione e alla comunicazione.

Diritto, questo, che, espressamente tutelato sia in fonti sovranazionali¹⁹ sia nella Costituzione repubblicana del '48 – la quale all'art. 21, co. 1, espressamente stabilisce che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» – deve oggi declinarsi tenendo conto dell'utilizzo diffuso della rete e dei dispositivi che consentono di accedere ad essa²⁰.

16. Cfr. DI NAPOLI 2023, p. 69.

17. *Ibidem*.

18. “Nuovo” alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il quale ha adeguato la normativa nazionale in materia di trattamento e di tutela dei dati personali alle novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

19. Ci si riferisce: alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre del 1950, che al paragrafo 1 dell'art. 10, rubricato “Libertà di espressione”, prevede che: «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive»; alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, che, al paragrafo 1 dell'art. 11, rubricato «Libertà di espressione e d'informazione», sancisce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

20. A tal proposito è interessante osservare il riferimento che l'art. 17 della Convenzione di New York fa ai mass media, sancendo il diritto all'informazione delle persone di minore età: dal 1989, l'avvento di Internet e lo sviluppo dell'ambiente digitale come luogo di opportunità ma anche di potenziali pericoli ha certamente inciso sull'applicazione della Convenzione, promuovendone un cambio di prospettiva e un'attualizzazione dei contesti entro cui i diritti possono svilupparsi. Di seguito il testo del citato art. 17: «Gli Stati parti riconoscono l'importanza della

Peraltro, come si diceva anche in apertura, la pandemia da Covid-19 e le restrizioni necessarie al suo contenimento imposte dagli Stati hanno portato a un importante incremento dell'impiego di Internet, soprattutto da parte delle persone di minore età.

D'altro canto, indubbiamente la rete presenta, al fianco di potenzialità senz'altro positive, anche degli aspetti particolarmente insidiosi, che inevitabilmente si acquisiscono quando a navigare sono soggetti minori d'età, rispetto ai quali, proprio per questo, è necessario prestare particolare attenzione perché potrebbero, più di altri, risultare inconsapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei diritti che gli spettano²¹.

Ebbene, anche per quel che concerne il tema della presenza dei minori sul web, il *best interest of the child*, è chiamato a svolgere il ruolo di principio-cardine. Ciò emerge chiaramente dalla *Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti delle persone di minore età* per il quinquennio 2022-2027: si tratta di uno strumento di indirizzo a carattere non vincolante, centrale nel panorama della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età a livello europeo, che si pone l'obiettivo di sviluppare una visione condivisa e degli obiettivi comuni per tutelare e valorizzare i diritti dei minori²².

Il documento, in particolar modo, indica sei obiettivi prioritari che il Consiglio d'Europa si impegna a promuovere nel periodo di riferimento²³. Tra questi, due risultano qui di particolare interesse: la prima priorità punta ad assicurare ai bambini una vita libera da violenze, fisiche o psicologiche, compresi l'abuso e lo sfruttamento sessuale, nonché gli atti di bullismo, anche praticati attraverso i social media. Il quarto obiettivo prioritario riguarda la vita delle persone di minore età nell'ambiente digitale e punta a garantire che i giovani godano delle opportunità di conoscenza e di dialogo offerte dalla rete e dai social media senza incorrere nei potenziali pericoli cui le nuove tecnologie li espongono.

È evidente, dunque, il delicato punto di equilibrio che si è chiamati a individuare: consentire ai minori di accedere alla rete al fine di esercitare i propri diritti costituzionalmente rilevanti, allo stesso tempo prestando adeguata attenzione perché la stessa non si riveli un'arma a doppio taglio in grado di ledere o minacciare il loro sviluppo e la loro formazione.

A tal proposito, i genitori – cui, come detto, la Costituzione attribuisce il diritto-dovere di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» – assumono un ruolo di fondamentale importanza. Una lettura dell'art. 30 Cost.

funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29; Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18».

21. La giurisprudenza ha evidenziato come tale esigenza di tutela trovi fondamento nell'art. 16 della Convenzione di New York del 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla propria corrispondenza o al domicilio, oltreché il diritto a non subire lesioni alla reputazione e all'onore. In tal senso, cfr. Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 16 luglio 2018.
22. *Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2022-2027)*. La Strategia è frutto di un ampio confronto tra Stati membri, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e 220 minorenni provenienti da tutta Europa.
23. Più nello specifico, la *Strategia* per il quinquennio 2022-2027 si pone i seguenti obiettivi: 1. Proteggere i minorenni dalla violenza; 2. Assicurarsi che tutti i minori abbiano pari opportunità e siano inclusi nella società; 3. Favorire l'accesso dei minori ai dispositivi tecnologici e al loro uso sicuro; 4. Rendere l'accesso alla giustizia più facile ai minorenni; 5. Dar voce a ciascun minore; 6. Sostenere i minori in situazioni di crisi e di emergenza.

alla luce degli artt. 2 e 3 della stessa Carta suggerisce che il *dovere* di cui sopra implichi una generale cura della persona del minore. Quanto, invece, al *diritto* dei genitori, esso, lungi dal poter essere inteso come loro libertà personale, si traduce in funzione educativa da svolgersi nei confronti e nell'esclusivo interesse dei figli, nel rispetto delle libertà che la Costituzione garantisce anche ai minori (artt. 8, 13, 14, 21, 49 ecc), affinché ad essi sia assicurato uno sviluppo sano e integrale della personalità²⁴.

Funzione educativa, questa, che deve necessariamente riguardare anche l'utilizzo della rete²⁵. La giurisprudenza, in effetti, è chiara nell'affermare che ai genitori compete un compito educativo e, di fianco ad esso, un compito di vigilanza circa le concrete modalità operative che contraddistinguono la presenza dei minori sul Web.

Più nello specifico, riguardo all'uso della rete telematica l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e alla relativa potenziale incontrollabile esondazione dei contenuti immessi in circolo²⁶.

In altri termini, i genitori, in virtù del loro ufficio, ossia dei compiti che la legge impone per

assicurare la tutela dei figli, sono chiamati a educarli all'utilizzo degli strumenti che l'evoluzione tecnologica offre e di vigilare sul loro operato affinché sui loro dispositivi elettronici non compaiano materiali non adatti alla loro età e formazione educativa, nonché al fine di preservarli dal danno che essi possono arrecare agli altri e a sé stessi²⁷.

4. Profili di responsabilità

Volgendo l'attenzione ai profili di responsabilità che, direttamente o indirettamente, possono riguardare l'attività svolta dai minori o dai genitori degli stessi sul Web, è dato anzitutto considerare il caso in cui il comportamento del minore integri una delle fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento. Come noto, l'art. 27, co. 1, della Costituzione stabilisce che «La responsabilità penale è personale», cosicché deve escludersi che i genitori possano essere chiamati a rispondere penalmente per un fatto altrui.

Ad essere perseguito sarà, invece, il minore stesso, laddove maggiore di quattordici anni. In caso contrario, troverà applicazione l'art. 97 c.p., in forza del quale è sempre esclusa l'imputabilità dell'infraquattordicenne. Quest'ultimo, in altri termini, anche laddove autore di un fatto di reato, non potrà

24. Cfr. la relazione illustrativa al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*), ove – con riferimento alla nozione di responsabilità genitoriale, introdotta superando quella di potestà genitoriale – si sottolinea come i contenuti dell'impegno genitoriale sono da considerarsi alla stregua di un'assunzione di responsabilità da parte del genitore nei confronti dei figli: «La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori». A tal proposito, v. anche Corte cost., 29 maggio 2020, n. 102.

25. Cfr. RAVERA 2019.

26. Cfr. Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 8 ottobre 2019, secondo cui: «è bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l'educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi. L'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da ledere la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore».

27. Cfr., a tal proposito, Tribunale civile di Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 698.

essere destinatario di un rimprovero personale²⁸. Perché ciò accada, infatti, è necessario che il reo, al momento della commissione della condotta, fosse capace di intendere e di volere; capace cioè, da un lato, di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti, nonché, dall'altro lato, di autodeterminarsi liberamente. Solo in presenza di tali condizioni, che il legislatore presume in via assoluta non sussistenti quando il reato sia commesso da un infraquattordicenne, la minaccia della pena potrà effettivamente indurre il soggetto ad astenersi da questo o quel comportamento. Solo in presenza di tali condizioni, dunque, la condotta *contra legem* assumerà effettivamente un livello di disvalore tale da giustificare l'irrogazione della pena.

Quanto, invece, ai cc.dd. "grandi minori", lungi dall'escluderne in via assoluta l'imputabilità, il legislatore considera il fatto che le capacità intellettuali e i poteri di inibizione si formano gradualmente, attraverso un processo che si sviluppa secondo tempi che non sono eguali per tutti, senza che, peraltro, ci sia sempre sincronia tra maturazione intellettuale e volitiva. Così che, gli stessi saranno imputabili solo nell'ipotesi in cui, con riferimento al caso di specie, risultino in grado sia di intendere che di volere (ma, ai sensi dell'art. 98, co. 1, c.p., laddove la responsabilità venga effettivamente accertata in sede processuale, il minore potrà comunque beneficiare di una diminuzione di pena nella misura massima di un terzo).

Il giudice dovrà, dunque, verificare caso per caso se il minore avesse, al momento del fatto, raggiunto una maturità psichica tale da consentirgli di comprendere il disvalore sociale del proprio agire. Accertamento, questo, che va compiuto tenendo a mente le specificità del reato commesso, potendo l'agente presentare un grado sufficiente di maturità rispetto a certe condotte e difettarne invece rispetto ad altre, potendo cioè ricorrere l'ipotesi di un'imputabilità "settoriale", da affermarsi con riferimento ad alcune classi di fatti e da negarsi, invece, per altre.

Caso ulteriore è quello del minore ultraquattordicenne affetto da infermità parziale di mente: laddove essa abbia inficiato il normale sviluppo psichico del minore ritardando il suo processo di maturazione si applicherà l'art. 98 c.p.; se, invece, il vizio parziale di mente si è manifestato su un

soggetto già maturo a venire in rilievo sarà l'art. 89 c.p., in virtù del quale, a fronte di uno stato di mente tale da scemare grandemente, senza però escludere del tutto, la capacità di intendere e di volere, il reo si vedrà irrogata una pena diminuita. Opportuno sottolineare come laddove l'infermità di mente sia totale, cioè tale da escludere del tutto la capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni e/o di autodeterminarsi, in luogo dell'art. 89 c.p., troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 88 c.p., a mente del quale, ancora una volta, viene esclusa l'imputabilità del soggetto agente.

In altri termini, dunque, se con riferimento all'infraquattordicenne è esclusa in via assoluta la capacità di intendere e di volere, il legislatore presume, seppur in via solamente relativa, la maturità intellettuale e volitiva dei minori ultraquattordicenni.

Quanto al versante civilistico, invece, occorre considerare l'ipotesi in cui il fatto illecito commesso dal minore cagioni un danno ingiusto ad altri.

Ebbene, l'art. 147 c.c., come noto, nel disciplinare i doveri dei genitori nei confronti dei figli, pone in capo ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Per quel che concerne l'utilizzo della rete, come già detto, la giurisprudenza è chiara nell'affermare che ai genitori compete un compito educativo e, di fianco ad esso, un compito di vigilanza circa le concrete modalità di navigazione da parte dei minori.

Se ne ricava che laddove il minore si renda autore di un fatto illecito commesso tramite Internet a risponderne civilmente possano essere gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. A tal proposito, la disposizione di riferimento è l'art. 2048 c.c., in forza del quale «Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi». Previsione normativa, questa, che va coordinata con quella che sancisce la responsabilità per il fatto dannoso degli incapaci (2047 c.c.), cosicché i genitori e i tutori rispondono dei fatti illeciti compiuti da persone capaci di intendere e di volere, mentre se l'autore del danno è un incapace d'intendere o di

28. «Il minore di anni quattordici, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, può essere sottoposto ad una misura di sicurezza» (art. 224 c.p.).

volere troverà applicazione la norma sulla responsabilità dei sorveglianti.

In particolare, nel primo caso la responsabilità trova fondamento in una presunzione *iuris tantum* di difetto di educazione e di vigilanza; nel secondo caso, invece, in una presunzione *iuris tantum* di difetto di sorveglianza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto, si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dell'accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacità²⁹.

Si tratta di responsabilità per fatto altrui a titolo di colpa personale, e precisamente di colpa presunta. Questi soggetti, ovverosia i genitori e i tutori, possono andare esenti da responsabilità provando di non avere potuto impedire il fatto pur avendo opportunamente sorvegliato e, ancor prima, adeguatamente educato il minore al rispetto delle persone e dei beni altrui (art. 2048, comma 3, c.c.)³⁰. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito come essi «per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al

carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c.»³¹.

Quanto all'attività di vigilanza – consistente nel controllare ed eventualmente vietare che il figlio intraprenda attività illecite o che per la loro pericolosità richiedono l'adozione di particolari misure di cautela, che, ad avviso della giurisprudenza, per quel che riguarda l'utilizzo degli strumenti digitali possono concretizzarsi in una limitazione quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete Internet da parte del minore³² – occorre evidenziare la necessità di bilanciare adeguatamente l'attività di controllo che il genitore è tenuto ad espletare con il diritto del minore alla riservatezza, cosicché ogni intromissione nella sfera privata del giovane dovrà essere giustificata dalle circostanze che connotano il caso di specie.

In effetti, il diritto-dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifica indiscriminatamente qualsiasi altrimenti

29. Cfr. BIANCA 2021-A, p. 662 ss.

30. Cfr. Tribunale civile di Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103, che, in relazione ad un caso che vedeva dei soggetti minorenni autori della diffusione tramite social networks, senza il consenso dell'interessata, di fotografie contenenti l'immagine del nudo di una coetanea, riconosceva come civilmente responsabili, ex art. 2048, c. 1, c.c., i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto rimproverabili di *culpa in vigilando* ed *in educando*. In particolare, il giudice osservava come «non può non rilevarsi come la disposizione richiamata trasli in capo al genitore l'onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria. Nella specie, nulla è stato dimostrato. Anzi, i fatti – quello della pubblicazione su Facebook, ma anche le singole cessioni, non autorizzate da V., dell'immagine a nudo di una coetanea – esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui». Cfr. anche Tribunale civile di Teramo, 16 gennaio 2012, n. 18, secondo il quale: «Nel momento in cui i genitori, consapevoli delle potenzialità e dei rischi di internet, acconsentono ad un accesso del proprio figlio minore alla rete, quella doverosa attività di verifica e controllo a posteriori dell'indottrinamento educativo del proprio figlio, non può non fare i conti con l'estrema pericolosità di quel navigare in rete. E quella attività genitoriale di controllo appare tanto più doverosa in un periodo storico in cui sollecitazioni negative aggrediscono la sensibilità dei minori fin nei luoghi ritenuti più sicuri».

31. Corte Cass., sez. III civ., sent. n. 26200/2011.

32. Cfr. Tribunale civile di Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 698; Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 8 ottobre 2019, cit.

illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo, ma solo quelle interferenze determinate da un'effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e, ad ogni modo, sempre nell'ottica della tutela del *best interest of the child*. È, d'altra parte, con riguardo a tale interesse che può apprezzarsi il disvalore della condotta del genitore, valutando se il pregiudizio determinato alla sfera personale del fanciullo giustifichi o meno vuoi la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), vuoi l'emissione dei provvedimenti giudiziali di cui all'art. 333 c.c.

Interessante è anche il caso in cui il minore sia "oggetto" di pubblicazione di materiale foto-video su Internet.

Ebbene, a tal proposito la giurisprudenza è chiara nell'affermare che la pubblicazione di contenuti o notizie ritraenti un minore sia atto eccedente l'ordinaria amministrazione. È evidente, infatti, come il caricamento online di foto o comunque di materiale riguardante soggetti minori costituisca un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determinante la diffusione delle immagini/informazioni fra un numero

indeterminato di persone, conosciute e non, tra le quali può celarsi qualche malintenzionato. Non può, ad esempio, andare sottaciuto il pericolo costituito dalla condotta di soggetti che, con procedimenti di fotomontaggio, utilizzino foto reperite sul Web per produrre del materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati³³.

In quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione, il consenso di entrambi i genitori è elemento necessario e presupposto legittimante³⁴. In caso contrario, devono ritenersi violati i diritti all'immagine e alla riservatezza del minore e il genitore che non ha espresso il consenso alla pubblicazione del suddetto contenuto potrà agire in sede giudiziale per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei. Nello specifico, oltre all'applicazione di una misura inibitoria che imponga il divieto di diffondere l'immagine del minore³⁵ e addirittura la rimozione del materiale già pubblicato³⁶, potrà chiedere ai gestori dei motori di ricerca la deindicizzazione di informazioni relative al minore stesso³⁷, nonché il risarcimento degli eventuali danni, patrimoniali o meno, arrecatigli³⁸.

33. Cfr. in tal senso Tribunale civile di Trani, ord., 7 settembre 2021.

34. Cfr. Tribunale civile di Pisa, 18 gennaio 2023, n. 95, che, nell'ambito di un procedimento di separazione coniugale, ordina ad entrambi i genitori la cancellazione delle foto del figlio minore pubblicate sui social networks senza il consenso dell'altro genitore. Cfr. anche Tribunale civile di Trani, 7 settembre 2021, secondo cui la possibilità del genitore di visionare un determinato profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti il figlio minore.

35. L'inibitoria a tutela del diritto d'immagine del minore, ad esempio, è stata disposta in un caso deciso dal Tribunale di Mantova con sentenza 19 settembre 2017.

36. Cfr. Tribunale civile di Torre Annunziata, sez. I, 19 maggio 2022, n. 1163, che, nell'ambito di un procedimento di separazione coniugale, rigetta la richiesta avanzata da una delle parti al fine di ottenere la rimozione dai profili social dell'altro genitore delle foto ritraenti i figli minori. In particolare, il giudice rileva come la genericità dell'assunto dell'interessato, il quale non precisa di quali foto si tratti, né opera una descrizione delle stesse, né esibisce e produce le medesime, impedisce la formulazione di qualsiasi prognosi di fondatezza della richiesta.

37. Cfr. Tribunale civile di Roma, Sez. I, 23 dicembre 2017, n. 94149.

38. Cfr. Tribunale civile di Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443, che, nell'accogliere la domanda proposta dall'attore, padre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, volta all'accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta, zia di quest'ultimi, responsabile per aver pubblicato, senza l'autorizzazione paterna, sul proprio profilo Facebook numerose fotografie ritraenti i suddetti minori, ha condannato la convenuta a corrispondere una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori. Più nello specifico, il giudice ha sottolineato come il diritto all'immagine della persona fisica rientri nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., che sancisce la libertà di autodeterminazione della persona in ordine alle proprie scelte esistenziali, tra le quali rientra quella consistente nel rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae. Il giudice evidenzia anche come tale diritto costituisca, altresì, una proiezione del diritto alla privacy, inteso come un diritto all'intimità della propria sfera riservata, anch'esso evidentemente

Per rinforzare l'efficacia dell'inibitoria, peraltro, è possibile chiedere al giudice di applicare una *astreinte*, ossia di fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (art. 614-*bis* c.p.c.)³⁹.

5. La disciplina sul cyberbullismo

Altro fenomeno degno di attenzione – in quanto particolarmente insidioso, oltretutto molto diffuso – è quello del cyberbullismo, rispetto al quale il legislatore è intervenuto con la l. 29 maggio 2017 n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”⁴⁰.

In particolar modo, ai sensi dell'art. 1, co. 2 «per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Nella sua configurazione legislativa, la fattispecie in questione è connotata da tre elementi

fondamentali, trattandosi di un illecito: a) soggettivamente qualificato dal punto di vista del soggetto passivo, necessariamente individuato in un minore o in un familiare del minore; b) tipicamente doloso e strumentalmente tipizzato; c) necessariamente commesso attraverso l'uso di strumenti digitali. Quanto, invece, all'elemento oggettivo, dalla disposizione sopra riportata – che, a ben vedere, prende in considerazione un eterogeneo elenco di condotte che appaiono accomunate «solo da un criterio teleologico implicito e cioè dalla finalità oppressiva e vessatoria che costituisce il minimo comune denominatore di ogni atteggiamento del bullo»⁴¹ – emerge chiaramente come l'effettivo inquadramento del fenomeno in questione sia tutt'altro che semplice.

Ciò che, comunque, preme sottolineare è che l'impianto edificato dal legislatore mostra una particolare predilezione verso misure educative e preventive, relegando, invece, in posizione marginale il momento sanzionatorio-repressivo⁴². Ciò emerge chiaramente sin dall'art. 1, co. 1, della legge *de qua*, ove è chiarito come la finalità perseguita sia quella di «prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi,

tutelato dal citato art. 2 Cost. nella misura in cui l'individuo è libero di decidere autonomamente se divulgare o meno a terzi le informazioni che lo riguardano.

39. Tale misura, ad esempio, è stata disposta in un caso deciso dal tribunale di Roma con sentenza 23 dicembre 2017, n. 94149.

40. A tal proposito, cfr. BENEDETTI 2023, p. 225 ss.; PERSIO 2019; BOCCHINI-MONTANARI 2018; OROFINO-PIZZETTI 2018.

41. BOCCHINI-MONTANARI 2018, p. 355.

42. A tal proposito, è interessante osservare quanto previsto dall'art. 5, co. 1, legge *de qua*, ove è stabilito che «Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'art. 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige (...) informa (...) tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica». Solamente laddove le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, ovvero dinnanzi a casi particolarmente gravi o a condotte reiterate, il dirigente scolastico è chiamato a riferire alle autorità competenti (la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 maggio 1935, n. 835.

senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»⁴³.

È rilevante osservare, dunque, come, a fronte della complessità e della specificità del fenomeno, la l. n. 71/2017 adotti un approccio che può definirsi duplice, individuando, da un lato, misure volte ad apprestare una tutela immediata (in forma specifica) all'immagine del minore, dall'altro, iniziative tese a prevenire il verificarsi di episodi illeciti e a sensibilizzare i minori sul tema, mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti⁴⁴.

Quanto al primo aspetto, è opportuno evidenziare come l'art. 2, co. 1, prevede che «Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge (...) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet, previa conservazione dei dati originali (...)». Il secondo comma del medesimo articolo, poi, al fine di assicurare effettività e tempestività alla tutela inibitoria ivi disciplinata prevede che: «Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto

dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»⁴⁵.

Si tratta, in sostanza, di un'inedita forma di rimedio funzionale ad una rapida, efficace ed effettiva tutela della dignità del minore, che si traduce nella rimozione, da parte di piattaforme web, *hosting provider* e più generici gestori del sito (per la cui definizione si rimanda al co. 3 dell'art. 1), dei contenuti attraverso i quali si concretano le condotte attraverso le quali si manifesta l'episodio di cyberbullismo⁴⁶.

Quanto, invece, alle iniziative tese alla prevenzione, anzitutto rileva l'art. 4 che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, di apposite «linee di orientamento» (da aggiornarsi con cadenza biennale), recanti, tra le altre cose, l'indicazione delle procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche attraverso il sostegno della Polizia postale e delle comunicazioni. Tali linee di orientamento, in particolare, includono un piano destinato a fornire al personale scolastico una formazione mirata, prevedono la partecipazione di un apposito referente per ogni autonomia scolastica, cui è attribuito il compito di coordinare le iniziative adottate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, nonché la promozione di un ruolo attivo degli stessi studenti e di ex studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei ragazzi coinvolti nei fatti.

Le istituzioni scolastiche, peraltro, sono chiamate a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, oltreché ad adottare, nell'ambito della propria autonomia, un apposito codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni in questione e

43. L'art. 1, co. 1, della legge 29 maggio 2017, n. 71 è stato così modificato dalla legge 17 maggio 2024, n. 70.

44. Cfr. BENEDETTI 2023, p. 230.

45. In dottrina è stato evidenziato come in materia non solo risultava discussa l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 – la giurisprudenza non essendo univoca nel considerare o meno le piattaforme del c.d. web 2.0 hosting provider in senso stretto – ma altresì del tutto indeterminata la procedura volta all'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti illeciti diffusi dal cyberbullo in rete. A tal proposito, cfr. BOCCHINI-MONTANARI 2018, p. 350.

46. Cfr. BENEDETTI 2023, p. 366 ss.

istituire un tavolo permanente di monitoraggio al quale sono chiamati a sedere rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore.

6. L'importanza di impartire un'adeguata educazione civica al digitale

Alla luce di quanto detto sopra – la disciplina in materia di cyberbullismo è emblematica in tal senso – risulta evidente l'importanza di un'adeguata attività preventiva che, tra le altre cose, si ponga l'obiettivo di far maturare una diffusa consapevolezza circa i pericoli cui chi naviga in Internet va incontro.

Alla luce di un sistema che – nonostante il d.lgs. 101/2018, come già detto, abbia fissato a quattordici anni l'età minima per poter prestare validamente il consenso al trattamento dei dati personali⁴⁷ – impone ai genitori degli obblighi di controllo sull'operato digitale dei figli, emerge chiaramente la delicatezza del ruolo ricoperto dai primi che, peraltro, spesso e volentieri non conoscono il funzionamento dei nuovi strumenti di comunicazione, così come non padroneggiano quelle soluzioni tecniche che la gran parte degli operatori offre allo scopo di accompagnare i giovani nell'esperienza digitale (es. sistemi di controllo parentale,

limitazione/disabilitazione di applicazioni e funzionalità potenzialmente dannose, ecc).

Sarebbe utile, allora, pensare a dei veri e propri piani formativi, aggiuntivi o comunque integrativi rispetto a quelli già concepiti dal legislatore⁴⁸, rivolti sia ai minori che ai genitori, al duplice fine di informare e responsabilizzare entrambe le categorie di soggetti circa il corretto modo di utilizzare la rete e, in particolare, i *social media network*.

Le istituzioni – oltre ad adoperarsi per superare il divario digitale, ad esempio garantendo la fornitura di un accesso alla rete gratuito e sicuro per i minorenni in luoghi pubblici dedicati e l'investimento in politiche e programmi che supportino l'accesso a Internet a prezzi accessibili per i più giovani – dovrebbero adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare un uso consapevole delle tecnologie digitali nei contesti educativi, nella comunità e a casa. Esse dovrebbero garantire che il superiore interesse della persona minore d'età – nel tenere in considerazione il quale dovrebbero fare riferimento a tutti i suoi diritti, compresi, da un lato, quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni, nonché, dall'altro lato, quello di essere protetti dai rischi che ne minacciano uno sviluppo sano – assuma rilevanza primaria in tutte le azioni riguardanti la fornitura, la regolamentazione, la

47. In dottrina si è evidenziato come tale aspetto ponga delle questioni di compatibilità con gli obblighi di controllo che l'ordinamento prevede in capo ai genitori del fanciullo. In tal senso, cfr. BENEDETTI 2023, p. 236.

48. Con la legge 20 agosto 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*), a partire dall'anno scolastico 2020-2021, è stato (re)introdotta l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo d'istruzione. Tra i nuclei tematici v'è anche quello della Cittadinanza digitale, cui è dedicato l'art. 5 della legge. In particolare, l'insegnamento mira a sviluppare con gradualità, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti, le seguenti abilità: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

progettazione, la gestione e, soprattutto, l'utilizzo dell'ambiente digitale.

Sarebbe importante, dunque, fornire un supporto effettivo che consenta anche ai genitori e a coloro che si prendono cura del minore di accompagnarlo – sempre nel rispetto dell'autonomia del ragazzo e del suo bisogno di privacy – nell'acquisizione dell'alfabetizzazione digitale e di una piena consapevolezza delle potenzialità positive e negative del Web.

A tal proposito, si segnala che di recente un apposito Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 giugno 2021, alla luce di un'attenta analisi del fenomeno della presenza dei minori sui social network, ha evidenziato, tra le altre cose, proprio l'esigenza di promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione sui rischi del Web, al fine di incrementare il livello diffuso di educazione al digitale⁴⁹.

La strategia principale per diminuire i rischi di abusi o, più in generale, di comportamenti errati è risultata quella di stimolare e fortificare le capacità critiche di analisi e gestione dei mezzi digitali. A tal fine, si è evidenziata l'opportunità di segmentare in diversi target l'insieme degli utenti, al fine di sviluppare e impiegare canali e codici comunicativi adeguati alle diverse caratteristiche che essi presentano.

Quanto agli adulti, ad esempio, è stata sottolineata proprio la necessità di fornire loro un sostegno, al fine di far loro acquisire e sviluppare quelle conoscenze tecnologiche necessarie per assistere i minorenni in relazione all'ambiente digitale, nonché allo scopo di far maturare piena consapevolezza circa l'impatto che le tecnologie digitali possono avere sul naturale ed equilibrato sviluppo psicofisico dei ragazzi. Obiettivi, questi, che appaiono impossibili da raggiungere ricorrendo unicamente alle consuete campagne istituzionali di sensibilizzazione diffuse attraverso i media tradizionali, i quali vanno incontro a un crescente "disaffezionamento" da parte degli utenti. Al contrario, forse

sarebbe opportuno adoperare, attraverso una collaborazione con gli stessi operatori della rete e dei social network, proprio quei canali e quegli strumenti digitali sempre più diffusi anche tra gli adulti⁵⁰. Particolare attenzione dovrebbe, senz'altro, essere prestata ai genitori e a coloro che si prendono cura dei minorenni che si trovano in situazioni svantaggiate o vulnerabili.

Quanto, invece, al pubblico dei minorenni, si ritiene opportuno procedere con ulteriori segmentazioni in ragione delle sensibili differenze cognitive e comportamentali legate alle diverse classi di età. È importante rispettare l'evoluzione delle capacità del minorenne, assumendola quale criterio-guida nell'affrontare il processo volto ad una loro graduale acquisizione di competenze. I rischi e le opportunità associati al coinvolgimento dei minorenni nell'ambiente digitale, in effetti, cambiano a seconda della fase di sviluppo, cosicché la progettazione di misure di protezione o di facilitazione del loro accesso alla rete dovrebbe essere "cucita su misura" tenendo conto delle specificità e delle esigenze che connotano le differenti fasce di età.

Per quel che riguarda, ad esempio, il segmento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – che possono considerarsi sufficientemente capaci di sviluppare una corretta comprensione dei messaggi dedicati al tema – si ritiene necessario andar oltre le consuete formule di comunicazione scolastica-istituzionale ed evitare toni burocratici o paternalistici. Ciò non vuol dire escludere completamente gli insegnamenti e i media tradizionali, ma è chiaro che non si può prescindere dalle forme di comunicazioni ad oggi per loro più familiari e rappresentative, inserendo nei piani comunicativi-formativi figure che fanno parte del loro mondo e che, proprio per questo, risultano in grado di interpretare efficacemente le loro istanze e i loro bisogni. Si dovrebbe, peraltro, rispondere anche alle esigenze dei minorenni in situazioni svantaggiate o di vulnerabilità, fornendo informazioni a

49. Si tratta del *Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete*. In data 10 maggio 2022, il Tavolo ha licenziato la *Relazione finale*, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, dando conto dei risultati dei lavori.

50. In questo senso, dalla Relazione si evince come il Tavolo tecnico abbia teorizzato la realizzazione di una piattaforma online specificatamente dedicata agli adulti, da sviluppare in collaborazione tra istituzioni, media e operatori, per far fronte alle esigenze formative dei minori anche attraverso il contributo di esperti del mondo digitale, sociologi, psicologi, pedagoghi.

loro misura che, se necessario, vengano tradotte nelle principali lingue minoritarie.

In altri termini, occorrerebbe fondare questo percorso di sensibilizzazione su una nuova

modalità di dialogo per interagire sia con i genitori che con i ragazzi rendendoli pienamente partecipi degli itinerari da intraprendere.

Riferimenti bibliografici

- AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di) (2019), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019
- A.M. BENEDETTI (2023), *Minori "buoni" e minori "cattivi" nella nuova disciplina sul cyberbullismo*, in E. Ceccherini, F. Brunetta d'Usseaux (a cura di), "Best interest(s) of the child", Editoriale Scientifica, 2023
- M. BESSONE (1976), *Art. 30-31*, in G. Branca (a cura di), "Commentario della Costituzione, Rapporti etico-sociali", Zanichelli, 1976
- M. BIANCA (a cura di) (2021), *Best interest of the child*, Sapienza Università Editrice, 2021
- C.M. BIANCA (2021-A), *Diritto civile. 5, La responsabilità*, Giuffrè, 2021
- R. BOCCHINI, M. MONTANARI (2018), *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71)*, in "Le Nuove leggi civili commentate", 2018, n. 2
- E. CECCHERINI, F. BRUNETTA D'USSEAU (a cura di) (2023), *Best interest(s) of the child, Una delicata e controversa declinazione*, Editoriale Scientifica, 2023
- E. DI NAPOLI (2023), *La dimensione internazionale e sovranazionale del superiore interesse della persona di minore età*, in E. Ceccherini, F. Brunetta d'Usseaux (a cura di), "Best interest(s) of the child, Una delicata e controversa declinazione", Editoriale Scientifica, 2023
- G. FERRANDO (1998), *Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali*, in "Politica del diritto", 1998, n. 1
- E. LAMARQUE (2006), *Art. 30*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), "Commentario alla Costituzione", Utet Giuridica, 2006
- M. MAGLI, G. SPADARO (2020), *Diritti dei minori e rapporti tra le fonti del diritto internazionale*, in "Il diritto vivente", 24 giugno 2020
- M. OROFINO, F.G. PIZZETTI (2018) (a cura di), *Privacy, minori e cyberbullismo*, Giappichelli, 2018
- P.T. PERSIO (2019), *Il contrasto al "cyberbullismo" nella legge n. 71/2017 tra finalità di prevenzione ed esigenze di repressione*, in "La Giustizia Penale", 2019, n. 1
- S. PITTO (2023), *La giustizia non ha età. Il principio del best interest of the child per una giustizia "a misura di bambino"*, in E. Ceccherini, F. Brunetta d'Usseaux (a cura di), "Best interest(s) of the child, Una delicata e controversa declinazione", Editoriale Scientifica, 2023
- C. RAVERA (2019), *Minori e internet: quando i genitori devono vigilare*, in "ilFamiliarista.it", 20 marzo 2019